

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CONTO CORRENTE WEBANK

– Clienti consumatori–
(Residenti)

Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito www.webank.it

"Il prodotto "Conto Corrente Webank" è destinato ai profili "Giovani", "Famiglie con operatività bassa", "Famiglie con operatività media", "Famiglie con operatività elevata", "Pensionati con operatività bassa" e "Pensionati con operatività media" di clientela consumatrice che opera esclusivamente online"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca.

Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:

- a.** azionisti;
- b.** detentori di altri titoli di capitale;
- c.** altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
- d.** creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
 - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
 - detentori di certificate;
 - clienti che hanno derivati con la banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato;
 - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo;
- e.** persone fisiche, micro imprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante (la cosiddetta depositor preference).

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.bancobpm.it.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per sapere di più:

la Guida Pratica al Conto Corrente che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sui nostri siti www.webank.it e www.bancobpm.it nella sezione "Trasparenza".

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

La Firma Digitale è gratuita

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

SPESE PER L'APERTURA DEL CONTO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

SPESE FISSE

TENUTA DEL CONTO

CANONE ANNUO PER TENUTA DEL CONTO	58,20 €
di cui imposta di bollo	34,20 €
<i>L'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio è applicata per i rapporti, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media annua cumulata sulle predette tipologie di rapporti parimenti intestati supera la soglia definita pari a 5.000 euro. L'importo indicato è da considerarsi la misura massima dell'imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Qualora il valore medio della giacenza risulti negativo, l'imposta non è dovuta.</i>	
di cui spese di scritturazione contabile canone annuo	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile imposta di bollo	0,00 €

NUMERO DI OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE ANNUO	illimitate
---	------------

GESTIONE LIQUIDITA'

SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

SERVIZI DI PAGAMENTO

RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO NAZIONALE	PRODOTTO NON DISPONIBILE
---	--------------------------

RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE - CARTA NUMIA DEBITO INTERNAZIONALE WEBANK

(Circuito Bancomat, Visa/Mastercard)

COMMISSIONE EMISSIONE CARTA	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

CANONE ANNUALE	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO - NUMIA CREDIT CLASSIC	25,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

RILASCIO MODULI ASSEGNI	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

HOME BANKING

CANONE ANNUO PER INTERNET BANKING	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

CANONE ANNUO PER PHONE BANKING	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

ATTIVAZIONE DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN APP (se attivato)	0,00 €
--	--------

ATTIVAZIONE DISPOSITIVO DI SICUREZZA CARD/TASTIERA (se attivato)	15,00 €
--	---------

COSTO SPEDIZIONE TOKEN DI SICUREZZA (se attivato)	0,00 €
---	--------

SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA'

INVIO ESTRATTO CONTO	
IN FORMA CARTACEA	0,95 €
ON LINE	0,00 €

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SINGOLE OPERAZ. – SPESE INVIO CONTABILI	0,00 €
---	--------

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo dei Servizi vari (Italia e Estero)

di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €
--	--------

SERVIZI DI PAGAMENTO

PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO AUTOMATICO PRESSO LA STESSA BANCA IN ITALIA (condizione valida per carta di debito nazionale e carta di debito Internazionale)	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO AUTOMATICO PRESSO ALTRA BANCA/INTERMEDIARIO IN ITALIA (condizione valida per carta di debito nazionale e carta di debito Internazionale)	2,00 €
di cui spese di scritturazione contabile prelievo	gratuiti i primi 2 al mese 0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile commissione	0,00 €

BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO

Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.

CARTACEO NOSTRA BANCA	3,00 €
CARTACEO ALTRE BANCHE	3,00 €
INTERNET BANKING NOSTRA BANCA	0,00 €
INTERNET BANKING ALTRE BANCHE	0,00 €
PHONE BANKING NOSTRA BANCA	0,50 €
PHONE BANKING ALTRE BANCHE	0,75 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

BONIFICO EXTRA SEPA	
IN EURO	15,50 €
IN DIVISA	20,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANTANEO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

ADDEBITO DIRETTO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

RICARICA CARTA PREPAGATA - CARTA PREP@ID BY BANCOBPM – NUMIA	
SPORTELLLO / IN CONTANTI	3,00 €
TELEMATICO / WEB	1,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO CREDITORE ANNUO - NOMINALE	fino a 2.999,00 euro - 0,00 %
	da 3.000,00 a 100.000,00 euro - 0,00 %
	oltre 100.000,00 – 0,00 %

FIDI E SCONFINAMENTI

FIDI

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE 7,1500 %
(TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE) PARI A 2,6500 + 4,5000000)

COMMISSIONE OMNISCOPRENSIVA – CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA' CREDITIZIA 0,0000 %
(valore annuo calcolato giornalmente sull'importo dell'affidamento accordato. Applicata sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.)
spese di scritturazione contabile 0,00 €

SCONFINAMENTI

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA FIDO 9,6500 %
(TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE) PARI A 2,6500 + 7,0000000)

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA FIDO

La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 € e abbiano avuto una durata non superiore a 7,00 giorni consecutivi.

ESENZIONE FINO A 100,00 €
PER SCONFINAMENTO OLTRE 0,00 €
MASSIMO TRIMESTRALE 0,00 €
MINIMO VARIAZIONE SALDO 25,00 €

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione.

di cui spese di scritturazione contabile 0,00 €

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE IN ASSENZA DI FIDO 9,6500 %
(TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE) PARI A 2,6500 + 7,0000000)

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO

La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 € e abbiano avuto una durata non superiore a 7,00 giorni consecutivi.

ESENZIONE FINO A 100,00 €
PER SCONFINAMENTO OLTRE 0,00 €
MASSIMO TRIMESTRALE 0,00 €
MINIMO VARIAZIONE SALDO 25,00 €

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione.

di cui spese di scritturazione contabile 0,00 €

DISPONIBILITA' DELLE SOMME VERSATE

Da intendersi come numero di giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate.

CONTANTI / ASSEgni CIRCULARI STESSA BANCA 0 GIORNI

ASSEgni BANCARI STESSA FILIALE 0 GIORNI

ASSEgni BANCARI ALTRA FILIALE 3 GIORNI LAVORATIVI

ASSEgni CIRCULARI ALTRI ISTITUTI/VAGLIA BANCA D'ITALIA 3 GIORNI LAVORATIVI

ASSEgni BANCARI ALTRI ISTITUTI 3 GIORNI LAVORATIVI

VAGLIA E ASSEgni POSTALI 3 GIORNI LAVORATIVI

ASSEGNI BANCARI ESTERO

25 GIORNI LAVORATIVI

VOUCHERS

NON DISPONIBILE

PRELIEVI CONTANTI IN FILIALE

COMMISSIONE PRELIEVO CONTANTI ALLO SPORTELLLO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, per i tassi su FIDI
- SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO, per i tassi su SCONFINAMENTI

può essere consultato sui siti internet Webank (www.webank.it) e Banco Bpm (www.bancobpm.it) nella sezione "Trasparenza".

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento **Informazioni europee di base sul credito ai consumatori** oppure il documento informativo relativo all'apertura di credito.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

TENUTA DEL CONTO (spese diverse dal canone annuo)

Spese per operazioni

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE OPERAZIONE PRELIEVO ATM	0,00 €
▪ SPESE DI SCRITT. CONTABILE OP. DI PAGAMENTO CARTA DI DEBITO	0,00 €
▪ PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT	MENSILE

Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95 €
Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.	
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE

▪ TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	fino a 2.999,00 euro - 0,00 %
	da 3.000,00 a 100.000,00 euro - 0,00 %
	oltre 100.000,00 - 0,00 %

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

ALTRO

Particolarità Rapporto

▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	MENSILE
▪ FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
<i>Indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.</i>	
▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
▪ RITENUTA FISCALE	PRO TEMPORE VIGENTE

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO

In caso di operazione di pagamento effettuata senza il consenso del Cliente (mancata autorizzazione) o non correttamente eseguita, il Cliente deve rivolgersi alla Banca tempestivamente contattando il NUMERO VERDE DI ASSISTENZA CLIENTI 800 060 070 per chiamate dall'Italia (+39 02433712 93 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00 dove il personale fornirà assistenza e avvierà immediatamente la pratica di disconoscimento.

Il Cliente è tenuto a comunicare senza indugio il disconoscimento alla Banca; in ogni caso la comunicazione deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito.

L'importo indebitamente prelevato viene rimborsato entro il primo giorno lavorativo successivo alla data del disconoscimento salvo il dolo, la colpa grave o il motivato sospetto di frode da parte del Cliente nei confronti della Banca.

Le somme rimborsate sono inizialmente accreditate salvo buon fine con apposita comunicazione.

Qualora risulti successivamente che l'operazione era stata autorizzata, la Banca ha il diritto di riaddebitare le somme inizialmente rimborsate dandone comunicazione.

Il rimborso di un'operazione di pagamento che risulta disposta dal Cliente ma non autorizzata è definitivo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato effettuato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, può contattare i canali sopra indicati o consultare il sito www.webank.it/disconoscimenti.

L'assistenza clienti resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso non fosse soddisfatto del riscontro ricevuto, può presentare un reclamo alla Banca e/o attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione rivolgendosi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Conciliatore Bancario Finanziario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso del Cliente

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Conto corrente e dalla convenzione di assegno, in qualsiasi momento, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto corrente. Il diritto è esercitato inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. In seguito al recesso la Banca deve pagare al Cliente tutto quanto è dovuto.

Se la comunicazione di recesso giunge alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto corrente è diventata irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima che sia eseguita l'operazione, salvo diverso accordo.

Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti né a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso ha effetto.

Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.

Il Cliente quando recede può comunicare un termine di efficacia diverso o indicare gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso ha effetto. La comunicazione deve essere fatta in forma scritta.

In caso di recesso dalla convenzione di assegno di uno dei cointestatari o della Banca nei confronti di uno dei cointestatari, la convenzione verso gli altri cointestatari rimane integra solo se è prevista l'operatività a firme disgiunte (ossia, la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente).

Entro 14 giorni dalla conclusione a distanza del Contratto, il Cliente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso dallo stesso, senza alcuna penale e senza la necessità di indicare la motivazione, inviando alla Banca una raccomandata con avviso di ricevimento o utilizzando la funzione di recesso on line presente nella sezione riservata del Sito cui seguirà una comunicazione di ricevimento da parte della Banca; o mediante altro supporto durevole eventualmente presente all'interno della sezione riservata del Sito. In caso di utilizzo della funzione di recesso on line presente nella sezione riservata del Sito, il recesso è efficace all'atto dell'esercizio del diritto stesso.

Recesso della Banca

La Banca ha il diritto di recedere:

- dal contratto di conto corrente, con un preavviso di 2 mesi,
- dalla convenzione di assegno, con un preavviso di 15 giorni.

In entrambi i casi la Banca lo comunica al Cliente in forma scritta.

Se sussiste un giustificato motivo, questi termini non si applicano e il recesso comunicato dalla Banca ha effetto immediato.

La Banca, se recede, non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso ha avuto effetto.

Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.

Effetti del recesso

In caso di recesso, cessano il Conto corrente, la convenzione di assegno e tutti i servizi che accedono al Conto corrente. Le parti possono concordare, se possibile, di mantenere questi servizi a condizioni differenti. Con il recesso le parti hanno il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca calcola il saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni eseguite dal Cliente.

La Banca esegue gli ordini e paga gli assegni nei limiti di capienza del Conto corrente.

In caso di pagamenti giunti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in base al Contratto o ad altri eventuali rapporti; altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La Banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

PROMOZIONE IN CORSO VALIDA FINO AL 21 OTTOBRE 2026

NUOVI CORRENTISTI

Per "nuovo correntista" si intende colui che al momento della richiesta di apertura e nei sei mesi precedenti non risulta titolare e non ha intrattenuto rapporti di conto corrente Webank o presso BancoBPM (neanche in cointestazione).

LE RICHIESTE DI APERTURA DEL CONTO devono essere effettuate sul sito www.webank.it entro il 21 ottobre 2026.

- ✓ Canone del conto: zero
- ✓ Remunerazione della giacenza di conto 2% sino al 31/03/2027 nei mesi in cui è presente sul conto l'accredito dello stipendio/pensione (min 500 euro) secondo il seguente schema:

- Tasso 0% fino a 2.999 euro
- Tasso 2% da 3.000 a 100.000 euro
- Tasso 0% oltre 100.000 euro

La maggiorazione del tasso è riconosciuta per saldo liquido giornaliero compreso tra i 3.000 e i 100.000 euro, solo per le mensilità nelle quali si registra in conto l'accredito dello stipendio/pensione per un importo almeno pari a 500 euro, disposto con le causali standard di sistema (27, SALA o PENS).

- ✓ Numia carta di credito consumer: commissione emissione e canone carta zero

GLOSSARIO

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - extra SEPA

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.

Canone annuo

Spese fisse per la gestione del conto.

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto

per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".

La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:

- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative
- operazioni di prelievo
- operazioni di acquisto titoli
- emissione di assegni circolari
- esecuzione bonifici anche tramite home banking
- operazioni estero
- addebito diretto
- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca
- operazioni di tesoreria
- pagamento deleghe fiscali
- imposta di bollo
- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.

La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.

Commissione omnicomprensiva

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Disponibilità somme versate

Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa a singole operazioni

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.

Fido

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Invio estratto conto

Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.

Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata

Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta di credito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni

Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Spesa per singola operazione non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Tasso creditore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.

Tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.

Valute sul prelievo di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.